



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 29 maggio 2023**

Oggetto	Disegno di legge “Norme in materia di aiuti per il potenziamento del traffico aereo della Sardegna”
Proponente	Assessorato dei trasporti, Direzione generale dei trasporti
Testo analizzato del 17 maggio 2023	

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge non è stato sottoposto ad esame preliminare

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge contiene una normativa innovativa in materia di aiuti per il potenziamento aereo della Sardegna.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Occorre sottolineare che il Governo potrebbe eventualmente contestare la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. relativamente alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza”, e dell'art. 117, terzo comma, Cost., della definizione dei principi fondamentali in materia di “porti e aeroporti civili”, in quanto la normativa statale interposta (in generale l'art. 782 del codice della navigazione e, in specifico per la Sardegna, l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144) rimette al Ministero competente, delle funzioni assimilabili a quelle che la Regione eserciterebbe ai sensi dello schema di disegno di legge in esame, poteri legati proprio a garantire il diritto alla mobilità di cui all'art. 16, Cost., nei casi in cui non vi siano sufficienti rotte aeree.

A tali contestazioni potrebbe, peraltro, replicarsi, sia nei termini che la sovra riportata normativa statale interposta si occupa, in realtà, di un caso diverso (oneri di servizio pubblico) rispetto a quello in esame (aiuti diretti alle compagnie aeree), sia in quanto l'art. 119, sesto comma, Cost. “La Repubblica riconosce



le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità", rimette anche alla Regione, quale parte della Repubblica ai sensi dell'art. 114, comma primo Cost., tali compiti in via diretta.

Al fine di evitare eventuali rilievi del Governo, all'**art. 1**, si suggerisce di utilizzare la formula "in conformità" invece che "nel rispetto" dei relativi Orientamenti della Commissione europea (anche all'**art. 4, comma 2** e **art. 5, comma 1**) e di introdurre l'apposita clausola generale sugli aiuti di stato, inserita nell'**art. 6, comma 2**.

Si suggerisce inoltre la modifica dell'**art. 2** in quanto, la previsione, tra gli interventi finanziabili, degli aiuti all'"attività di promozione e informazione" riferita direttamente all'attivazione di nuovi collegamenti, non risulta pienamente conforme alla disciplina degli Orientamenti della Commissione europea che limita i costi ammissibili ai diritti aeroportuali.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Si precisa che le problematiche relative alla copertura finanziaria sono rimesse alla struttura competente, ma giova sottolineare che, sotto il profilo formale, la indicazione di cui all'**art. 2**, "nei limiti delle disponibilità di bilancio" appare vaga in quanto non opera uno specifico riferimento a determinati ambiti del bilancio medesimo.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Al fine di evitare eventuali rilievi del Governo, all'**art. 1**, si suggerisce di utilizzare la formula "in conformità" invece che "nel rispetto" dei relativi Orientamenti della Commissione europea (anche all'**art. 4, comma 2** e **art. 5, comma 1**) e di introdurre l'apposita clausola generale sugli aiuti di stato, inserita nell'**art. 6, comma 2**.

Si suggerisce inoltre la modifica dell'**art. 2** in quanto, la previsione, tra gli interventi finanziabili, degli aiuti all'"attività di promozione e informazione" riferita direttamente all'attivazione di nuovi collegamenti, non risulta pienamente conforme alla disciplina degli Orientamenti della Commissione europea che limita i costi ammissibili ai diritti aeroportuali.



2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge in esame non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge in esame sono corretti. Per la corretta formulazione dei rinvii si veda quanto suggerito nella sezione “testo alternativo”.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Lo schema di disegno di legge in esame non contiene modificazioni o abrogazioni di disposizioni vigenti.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

All'**art. 1**, non appare corretto fare riferimento alla “Regione Sardegna”, quale ente pubblico ma è preferibile parlare solo di “Sardegna” o “territorio della Sardegna”, in quanto i collegamenti aerei riguardano, infatti, il “territorio della Sardegna”.

Parrebbe che la previsione di cui all'**art. 4, comma 3**, abbia il medesimo contenuto sostanziale di quella di cui al **comma 1**, vale a dire fino al massimo del 50% dei costi ammissibili. Si valuti pertanto la soppressione del comma 3.

La formula di promulgazione va rimossa in quanto verrà inserita, infatti, solo dopo l'avvenuta approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio regionale, al momento in cui il Presidente della Regione promulgherà la legge approvata.

Per ulteriori questioni di tecnica legislativa si veda la sezione “testo alternativo”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Direttore Generale
Giovanna Medde
(art. 30, comma 1, l.r. 31/1998)



Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Art. 1

Finalità

1. Al fine di migliorare la connettività della Regione Sardegna e la mobilità dei cittadini dell'Unione **europea**, in attuazione degli **articoli** 16 e 119, sesto comma, della Costituzione, ~~nel rispetto in conformità delle previsioni previste a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea~~, Orientamenti **sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree** 2014/C 99/03, **pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4 aprile 2014, n. C99**, la Regione concede aiuti di stato per il potenziamento del traffico aereo da e verso gli aeroporti sardi.

Art. 2

Interventi finanziabili

1. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede aiuti per le finalità di cui all'articolo 1 per ~~le seguenti azioni:~~ **l'attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche, ed alla connessione con il mercato croceristico, compresa la relativa e alla attività di promozione e informazione.**

Art. 3

Beneficiari degli aiuti

1. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 2, ~~lettera a)~~, sono i vettori aerei europei in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **certificato di operatore aereo (COA)** e della licenza di esercizio così come definiti dalle ~~vigenti~~ norme dell'Unione **europea** vigenti;
- b) iscrizione al registro delle imprese della **camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.)**, **oppure** in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente procedura. È esclusa l'impresa partecipante che ha beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione **europea** e non l'ha rimborsato al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.

Art. 4

Tipologia, intensità e durata degli aiuti



1. La Regione ~~Sardegna~~ concede gli aiuti di cui all'articolo 2 nei limiti stabiliti dal **titolo 5.2. lettera e), punto 150 della comunicazione della Commissione europea**, Orientamenti **sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03**.
2. ~~L'aiuto all'avviamento~~ **Gli aiuti di cui all'articolo 2**, al fine di potenziare lo sviluppo del traffico aereo da e per la Sardegna, ~~avverrà~~ **sono concessi** tramite un finanziamento diretto, ~~nel rispetto dei~~ **in conformità ai** criteri di cui alla **comunicazione della Commissione europea**, Orientamenti **sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03** e dei connessi atti della relativa procedura ad evidenza pubblica.
3. Gli aiuti di cui all'articolo 2, ~~lettera a),~~ sono concessi fino ad un massimo del 50 per cento ~~delle spese~~ **dei costi** ammissibili nei limiti finanziari e temporali previsti **dalla comunicazione della Commissione europea**, Orientamenti **sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03**.

Art. 5

Rotte

1. ~~Nei rispetto~~ **In conformità alla comunicazione della Commissione europea**, Orientamenti **sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03** e tenuto conto di quanto previsto dall'**articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** ~~l'aiuto~~ **gli aiuti di cui all'articolo 2 possono essere concessi** ~~può essere concessa qualora se~~ la nuova rotta soddisfa i seguenti criteri:
 - a) la rotta promuova l'aumento del volume del traffico dei passeggeri;
 - b) ~~l'aiuto non determini~~ **gli aiuti non determinino** il trasferimento di passeggeri da una compagnia all'altra;
 - c) ~~l'aiuto~~ **gli aiuti** non si cumulano con altri aiuti presenti sulla stessa rotta, o rotta comparabile, quali, ad esempio, obblighi di servizio pubblico o altri finanziamenti che coprono gli stessi costi ma erogati da altri stati;
 - d) ~~l'aiuto all'avviamento potrà~~ **gli aiuti possono** essere concessi solo se il servizio aereo proposto non ~~sia~~ **è** già operato tra i due aeroporti della rotta in questione.
2. Le rotte ~~verranno~~ **sono** indicate dalla Regione ~~Sardegna~~ negli atti della relativa procedura ad evidenza pubblica.

Art. 6

Modalità attuative

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale **competente in materia di trasporti**, d'intesa con l'Assessore **regionale competente in materia di turismo artigianato e commercio**, sono approvate le direttive per l'elaborazione del programma di attività, con particolare attenzione alle rotte, all'offerta di trasporto e alla durata.



2. Gli atti emanati in applicazione della presente legge sono attuati in conformità alla normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in conformità alla comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa fino ad euro 5.000.000 per l'anno 2023 e fino ad euro 10.000.0000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli anni successivi si provvede nell'ambito dei limiti degli stanziamenti autorizzati con la legge annuale di bilancio (missione 10, programma 04, titolo 1, capitolo _____).
2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati in euro 5.000.000 per l'anno 2023 ed euro 10.000.0000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse allocate, per i medesimi anni, in conto della missione 10, programma 04, titolo 1, capitolo SC07.0627 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2023/2025.

Art. 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (**Buras**).

~~È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Sardegna.~~